

## TORNATA DEL 29 GENNAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Seguito della discussione sul progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica — Adozione dell'articolo 68 ricomposto dall'Ufficio centrale, e degli articoli 69 e 70 colla variazione fatta all'articolo 69 dal ministro dell'istruzione pubblica — Riproduzione dell'articolo 65 consentito dall'Ufficio centrale — Approvazione di quest'articolo e degli articoli 71 al 75 — Ricomposizione dell'articolo 76 proposta dall'Ufficio centrale — Adozione di quest'articolo e degli articoli 77 all'80 coll'emendamento proposto all'articolo 77 dell'Ufficio centrale — Approvazione degli articoli 81 e 82 ricomposti dall'Ufficio centrale, e divisi in tre articoli — Approvazione dell'articolo 83 del progetto dell'Ufficio centrale, divenuto 84 — Approvazione della tabella proposta dal Ministero — Rinvio della votazione dell'intero progetto a domani — Discussione ed approvazione del progetto di legge per una leva di mille uomini tra marinari ed operai — Presentazione di un progetto di legge portante disposizioni sulle paghe e pensioni di riposo per gli ufficiali di sanità militare — Discussione ed approvazione del progetto di legge per l'ammissione degli ingegneri e studenti di matematica ai gradi di sottotenente nell'Artiglieria e nel Genio.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale, che è approvato.

(Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica e degli affari esteri, e più tardi intervengono eziandio i ministri dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e della guerra.)

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno ci richiama alla discussione del progetto di legge per la riorganizzazione dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica, la quale ieri si era fermata all'articolo 68.

« § 7. *Dei provveditori mandamentali agli studi.* — Art. 68. In ogni mandamento che non sia capoluogo di provincia è nominato un provveditore mandamentale per decreto ministeriale, sulla proposta del regio provveditore della rispettiva provincia.

« Può essere affidato più di un mandamento ad uno stesso provveditore.

« L'ufficio dei provveditori mandamentali è gratuito; hanno però diritto ad una indennità per spese d'ufficio, da stabilirsi per regolamento. »

**MAMELLI, relatore.** In questo articolo occorre un emendamento, accettato già dal ministro, anzi con lui combinato. Questi ne sono i termini :

« Art. 68. I provveditori mandamentali sono nominati per decreto del ministro, sulla proposta del regio provveditore della rispettiva provincia.

« L'ufficio dei provveditori mandamentali è gratuito; hanno però diritto ad una indennità per spese d'ufficio, la quale non potrà mai eccedere le lire cento per mandamento. »

Le variazioni consistono nell'aver lasciato di ripetere che sono nominati per mandamento, essendo stato già espresso

nell'articolo che i provveditori ponno essere scelti per uno o più mandamenti; nella soppressione d'un alinea che si è reso inutile e nell'aver posto un limite alle spese d'indennità, dichiarando che non possono eccedere le lire cento per ogni mandamento.

**PRESIDENTE.** Darò lettura dell'articolo proposto. (*Vedi sopra*)

(È approvato.)

« Art. 69. I provveditori mandamentali invigilano affinché in ogni scuola e convitto del proprio distretto siano osservate le leggi ed i regolamenti; li visitano semprechè lo credano necessario o ne hanno speciale incarico dal regio provveditore e ne fanno al medesimo relazione.

« Corrispondono col regio provveditore da cui dipendono ed eseguiscano tutte le altre incumbenze che da esso vengono loro affidate nell'interesse del servizio cui sono addetti.

« Richiesti dagli ispettori, li coadiuvano nella visita delle scuole del loro distretto e nella compilazione della statistica. »

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** D'accordo col relatore dell'ufficio centrale, propongo una variazione all'ultimo alinea di questo articolo. Invece di dire « richiesti dagli ispettori, ecc. » proporrei che si dicesse: « essi coadiuvano gli ispettori, ecc. »

Io ciò propongo perchè sia lasciato in balla del Ministero di prescrivere anche a questi provveditori mandamentali che debbano accompagnare l'ispettore quando fa la visita delle scuole nel proprio distretto; tanto più che coll'articolo già votato si darebbe un'indennità a questi provveditori mandamentali, lieve, se si vuole, ma che pure è sempre un tal quale compenso per il loro ufficio.

Ne verrebbe da ciò un grande giovamento, perchè gli ispettori, essendo accompagnati dai provveditori locali nella visita delle scuole del distretto, potrebbero avere per ogni scuola quei ragguagli che il provveditore, sedendo nel mandamento, è più in grado di somministrare.

Nello stesso tempo il provveditore potrebbe meglio cono-

scere, per mezzo dell'ispettore, quelle osservazioni che occorrerebbe di fare per ogni scuola riguardo al metodo, riguardo al locale, insomma riguardo a tutte quelle cose che riflettono il miglioramento dell'istruzione primaria, ed è per ciò che sembra assai opportuno di introdurre una frase, la quale dia facoltà, tanto al Ministero, quanto a questi provveditori mandamentali, di poter accompagnare l'ispettore nella visita.

Lasciandosi l'articolo come fu redatto dall'ufficio centrale ne conseguirebbe che non potrebbero intervenire quando l'ispettore non li richiedesse, e invece, se si dice semplicemente « essi coadiuvano gli ispettori, » si può poi in un regolamento porre l'obbligo o la facoltà a questi provveditori mandamentali di accompagnare nelle visite del distretto l'ispettore.

Prego dunque il Senato di voler accettare l'emendamento che propongo d'accordo col relatore dell'ufficio centrale.

**PRESIDENTE.** Se non sorge osservazione, metterò ai voti l'articolo con questa modificazione.

(È approvato.)

« § 8. Degli ispettori provinciali delle scuole elementari.

— Art. 70. In ciascuna provincia risiede un ispettore per le scuole elementari:

« Il ministro può nominare un solo ispettore per due provincie vicine, quando venga così richiesto dai rispettivi Consigli provinciali. »

(È approvato.)

« Art. 71. La vigilanza degli ispettori provinciali si estende a tutti gli istituti sia pubblici che privati, i quali hanno per iscopo l'istruzione e l'educazione elementare.

« La loro visita annuale non deve durare meno di sette mesi all'anno. »

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Prima di votare l'articolo testè letto, io proporrei che venisse ristabilito l'articolo 65 del progetto ministeriale, il quale consiste nel determinare che « Nessuno può essere nominato ispettore provinciale per le scuole elementari se non conta almeno cinque anni d'insegnamento e non ha dato prove di particolare idoneità in quello magistrale od in quello elementare. »

Ne dirò brevemente le ragioni. L'ufficio dell'ispettore provinciale è per sè, non solamente importante, ma anche assai difficile.

L'ispettore costituisce, si può dire, il nerbo dell'insegnamento, dell'istruzione primaria, in quanto che egli è incaricato di recarsi sul luogo e di riconoscere se i regolamenti relativi all'istruzione primaria sono eseguiti; se i metodi che si praticano sono quelli i quali vennero ordinati e se si praticano con buon successo; deve insomma rilevare i difetti, i vizi del metodo, non solo intrinsecamente per sè, ma anche in riguardo della capacità degli insegnanti.

Inoltre deve saper distinguere da certi segni esteriori se la disciplina è bene mantenuta, essere dotato di cognizioni igieniche, conoscere più o meno quali sono le disposizioni migliori del locale che possano favorire la salubrità pel benessere degli allievi che vi sono ricevuti.

Ma, avantitutto, perchè l'ispettore abbia la dovuta autorità dirimpetto ai maestri, è necessario che questo ispettore abbia già dato prove di questa abilità.

Come mai un ispettore il quale non abbia mai insegnato, non abbia mai appartenuto alla carriera dell'insegnamento, potrà coi suoi consigli esercitare una influenza sopra i maestri?

Per poter dunque distinguere i buoni dai cattivi maestri,

sapere se la via tenuta è la migliore e ben conoscere quel poco di bene che un semplice istitutore rurale può avere introdotto nell'insegnamento onde darne ragguaglio alle autorità superiori acciò lo prendano ad esame e procurino di trarne partito, è necessario nominare una persona che non solo abbia ingegno, ma possenga quelle doti, quell'abilità che si acquistano mediante lo studio di tali scienze.

Inoltre ben si sa che il modo per tenere in fiore la disciplina è in gran parte sperimentale, così che se l'ispettore non ne avrà fatto esperimento, potrà bensì dare consigli, ma è ben difficile che veramente colga nel segno.

Aggiungerò un'altra considerazione; è bene, per quanto è possibile, in qualsiasi carriera di funzionari, di impiegati, di procurare sempre un avvenire a chi la percorre.

Ora la carriera dell'insegnamento, particolarmente quella che riguarda la primaria, è per sè modestissima e somministra poche occasioni per potere avvantaggiarsi.

Egli è dunque opportuno consiglio il lasciare alla classe degli insegnanti, a quelli particolarmente che danno prove di zelo, di perspicacia e di prestanza la prospettiva di poter essere preferiti quando vi sarà una nomina d'ispettore, la quale non solo è discretamente retribuita, ma, quel che è più, è molto onorifica, perchè rappresenta il Governo sul luogo dove si impartisce l'istruzione.

Per siffatte considerazioni io ho creduto di mettere una disposizione la quale limitasse la facoltà del Ministero, giacchè in ciò, quando una nomina è fatta, ancor che vi succeda un altro ministro, senza ricorrere a misure rigorose, forse anche un po' arbitrarie, non si possono così facilmente purgare queste classi d'impiegati, se ve ne fosse qualcuno meno capace.

Ho soggiunto che essi debbono essersi esercitati nell'insegnamento almeno cinque anni; e ciò pure è necessario, affinché possano esercitare l'esperienza dovuta; praticare essi medesimi il modo in cui si può conservare la disciplina e quello con cui i metodi si possono applicare con miglior successo.

Ho aggiunto eziandio che debbono avere date prove di particolare idoneità; e in massima intendo con questa frase che, prima di nominare degli ispettori, vi debba essere come una specie di concorso, cioè si debba dare un esame, nel quale facciano prova di non essere sprovvisti di quelle peculiari cognizioni che ho accennate, vale a dire sapere come si governi una scuola, porgere dettami sull'igiene, conoscere a fondo i decreti e i regolamenti, farli applicare, correggere quando non sono applicati.

Non ho detto esplicitamente che debbono subire un esame per riservare una qualche discreta latitudine al ministro; perocchè, quando si presentasse un istitutore rinnovato, il quale coi suoi scritti ed anche con impieghi e funzioni analoghe avesse dato prove d'una distinta e singolare capacità nel dirigere le scuole, sarebbe cosa per avventura non delicata e per lui poco accetta il volergli far subire un esame.

È perciò che io mi sono attenuto a questa frase un po' generica di dar prove di particolare idoneità: in massima si dovrà subire un esame, giusta le norme che verrebbero stabilite nel regolamento; ma in via di eccezione tale ufficio si può anche concedere senza esame, quando, ripeto, si presentino uomini di capacità distinta.

Prego per conseguenza il Senato di voler accettare questa disposizione, la quale, come ben si vede, non tende a dare troppa facoltà al Governo, anzi tende a restringerla, sicchè non si può imputare di soverchio arbitrio.

**MARRELLI, relatore.** L'ufficio centrale accetta quest'arti-

colo, perchè l'aggiungerlo non altera menomamente l'economia della legge. L'ufficio centrale lo aveva ommesso per non imporre un vincolo al ministro senza che se ne appalesasse la necessità.

Ora le considerazioni addotte dimostrando che non sarebbero senza oggetto le cautele espresse nell'articolo e soprattutto che si avrebbe in mira di stabilire così un mezzo onde compensare i maestri che più si distinguono nella carriera dell'insegnamento, l'ufficio non dissente dalla proposta.

**PRESIDENTE.** L'articolo riproposto dal ministro dell'istruzione pubblica è il 65 del progetto ministeriale, il quale è così concepito :

« Art. 65. Nessuno può essere nominato ispettore provinciale per le scuole elementari se non conta almeno cinque anni d'insegnamento e non ha dato prove di particolare idoneità in quello magistrale od in quello elementare. »

Chi l'approva si alza.

(È approvato.)

Ora l'articolo che era 71 diventa realmente il 71. Esso è così concepito :

« Art. 71. La vigilanza degli ispettori provinciali si estende a tutti gli istituti, sia pubblici, che privati, i quali hanno per iscopo l'istruzione e l'educazione elementare.

« La loro visita annuale non deve durare meno di sette mesi dell'anno. »

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Proponerei una lieve modificazione all'alinea, che cioè, invece di dire non deve durare meno di sette mesi dell'anno, si dicesse può durare sette mesi dell'anno, vale a dire di lasciare una facoltà sulla durata. Può darsi in qualche caso che non sia necessario che duri sette mesi, perciò parmi opportuno che siavi nella legge una disposizione che dia facoltà al ministro di obbligare questi ispettori provinciali ad una visita che duri sette mesi dell'anno quando così si ereda conveniente.

Siccome gli ispettori sono impiegati provinciali e sono stipendiati dalle provincie, potrebbero talora, quando non vi sia disposizione apposita nella legge, fare delle osservazioni a questo riguardo al ministro, dichiarando non essere obbligati di fare una visita di una durata maggiore di quella abitualmente prescritta.

**MAMELI, relatore.** Se si volesse ritenere il concetto testé dal ministro espresso, l'alinea non avrebbe più alcun senso; e l'ufficio inclinerebbe piuttosto a proporre la soppressione. Lo scopo che si deve avere in vista nel fissare il termine che gli ispettori debbono impiegare nelle visite annuali si è di metterli nella necessità d'adempiere con maggior esattezza ai loro doveri, certo essendo, in generale, che per fare conscienciosamente le visite si richiedono sette mesi almeno in ogni anno.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** A preferenza di toglierlo, conservo l'alinea quale viene proposto. Se questi ispettori fossero impiegati governativi, cioè pagati dallo Stato, è facile comprendere che il ministro potrebbe indeclinabilmente imporre loro che le visite debbano durare per quel tale numero di mesi che stima necessario; ma siccome questi ispettori sono impiegati provinciali e ciò che ricevono quale indennità di viaggio è una somma tassativa, io stimerei opportuno d'inserire nella legge questo che è uno degli obblighi principali che incombono agli ispettori.

**MAMELI, relatore.** Una simile disposizione esiste già nei regolamenti che sono in vigore; la differenza sta unicamente in ciò che al presente è di mesi sei il termine stabilito per le visite, mentre ora si vorrebbe prostrarle fino a sette mesi. Questo basta per doversi il Senato persuadere che vi è uno

scopo di pubblica utilità in quella fissazione di tempo; che la cosa ha la sanzione anche dell'esperienza e quindi non conviene recederne così di leggieri. Se il ministro vuole restringere il tempo a sei mesi, l'ufficio vi acconsente; ma l'impiego di questo annuale periodo nelle visite vuolsi obbligatorio e precettivo.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** È meglio lasciare l'alinea qual è; anzi osservo che nella legge francese è prescritto che si debbano visitare due sole scuole al giorno, e ciò affinchè l'ispezione si faccia a dovere e gl'ispettori non percorrano le scuole di volo.

**MAMELI, relatore.** È bene lasciare la disposizione qual è.

**PRESIDENTE.** Si sono messi d'accordo il ministro e l'ufficio centrale?

**MAMELI, relatore.** Si conserva l'alinea come è.

**PRESIDENTE.** Chi approva l'articolo 71 sorga.

(È approvato.)

« Art. 72. Oltre alle visite ordinarie annuali, gl'ispettori debbono fare tutte quelle straordinarie che loro vengono ordinate dal ministro, dal regio provveditore o dalla deputazione provinciale. »

(È approvato.)

« Art. 73. Delle visite ordinarie annuali essi fanno una relazione che, per mezzo del regio provveditore, viene comunicata alla deputazione provinciale per le osservazioni e quindi trasmessa al ministro.

« Di ogni visita straordinaria fanno un rapporto speciale diretto all'autorità che l'ha prescritta. »

(È approvato.)

« Art. 74. Gl'ispettori provinciali compilano annualmente la statistica delle scuole elementari, sia maschili che femminili, e degli asili d'infanzia del proprio distretto, la quale, per mezzo del regio provveditore, viene comunicata alla deputazione provinciale. »

(È approvato.)

« Art. 75. Un regolamento determinerà, coi riguardi accennati all'articolo 62, il modo di praticare le visite delle scuole tanto private che pubbliche e di compilare uniformemente la statistica delle medesime. »

**MAMELI, relatore.** È d'uopo togliere da quest'articolo le parole coi riguardi accennati all'articolo 62, dappoichè anche in questo vennero soppresse, altrimenti non sarebbero più in armonia.

**PRESIDENTE.** Questa espressione rimarrebbe adunque depegnata.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Siamo d'accordo.

**PRESIDENTE.** Chi approva l'articolo così modificato sorga.

(È approvato.)

« Art. 76. Gli ispettori non possono accettare alcun impiego: possono bensì con speciale permesso del ministro, attendere ad altro ufficio.

**MAMELI, relatore.** Siccome l'uso delle parole impiego ed ufficio, che in questo articolo sono contrapposte, potrebbe indurre qualche equivoco o falsa intelligenza nell'applicazione della legge, si è stimato di formulare diversamente l'articolo per maggiore chiarezza e precisione delle idee, conservandone la sostanza. Il signor ministro è pure in ciò d'accordo.

L'articolo è del tenore seguente:

« Art. 76. Gl'ispettori possono con speciale permesso del ministro attendere ad altre funzioni relative all'istruzione. Ogui altro ufficio pubblico è incompatibile. »

**PRESIDENTE.** Do lettura di quest'articolo.

Chi l'approva si levi.

(È approvato.)

« **Capo III. Disposizioni speciali.** — Art. 77. Gli stipendi dei membri ordinari del Consiglio superiore, del consultore universitario, dei due ispettori generali, dell'ispettore delle scuole secondarie e gli onorari dei regi provveditori agli studi sono a carico dello Stato.

« Gli stipendi ed onorari sono regolati dalla tabella annessa alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 78. Sono pure a carico dello Stato :

« Le spese d'ufficio per i regi provveditori e per la retribuzione dei loro segretari, i quali saranno impiegati straordinari da nominarsi dai provveditori stessi col consenso del ministro.

« Le spese dei viaggi che i funzionari fanno d'ufficio od in virtù di speciale incarico per le visite delle scuole e dei collegi, secondo le norme da darsi con apposito regolamento. »

**MAMELI, relatore.** Proponerei un lieve emendamento a questo articolo ; si direbbe cioè : « sono pure a carico dello Stato :

« 1° Le spese d'ufficio, ecc. ;

« 2° Le spese di viaggio, ecc. »

**PRESIDENTE.** Lo pongo ai voti così emendato.

Chi l'approva si levi.

(È approvato.)

« Art. 79. Lo stipendio e le spese di viaggio degli ispettori provinciali sono a carico della provincia.

« Le spese d'ufficio per i provveditori mandamentali sono a carico dei comuni componenti i rispettivi mandamenti. »

(È approvato.)

« **Capo IV. Disposizioni transitorie.** — Art. 80. Il Consiglio superiore ed i Consigli provinciali d'istruzione continuano a rimanere in ufficio fino a che non siano rinnovati in conformità della presente legge.

« Ad essi sono provvisoriamente e rispettivamente deferite le attribuzioni che, a norma di questa stessa legge, spettano al nuovo Consiglio superiore ed alle deputazioni provinciali. »

(È approvato.)

« Art. 81. Sino alla promulgazione d'una legge speciale sull'insegnamento universitario, i presidenti dei soppressi Consigli universitari continuano ad esercitare tutte le incombenze già attribuite a loro ed ai rettori che dalla presente legge non sono deferite ad altra autorità. »

**MAMELI, relatore.** Alle disposizioni contenute negli articoli 81 ed 82 abbiamo creduto, d'accordo col signor ministro, di sostituirne altre meglio ordinate, delle quali, se il signor presidente permette, darò lettura. (Vedi infra)

**PRESIDENTE.** Non facendosi osservazioni, rileggerò questi articoli, come vengono ora proposti dall'ufficio centrale, d'accordo col ministro, e li metterò ai voti.

« Art. 81. Sino alla promulgazione di una nuova legge sull'insegnamento universitario, un rettore da nominarsi provvisoriamente in ciascuna Università del regno esercita tutte le incombenze già attribuite ai presidenti dei Consigli universitari ed ai rettori, creati dalla legge 4 ottobre 1848, le quali non sono dalla presente legge commesse ad altra autorità. »

(È approvato.)

« Art. 82. Il rettore veglia specialmente alla esecuzione delle leggi e dei regolamenti riguardanti gli esami, i corsi, i

gradi e gli studi universitari ; alla conservazione della disciplina interna ed al buon andamento degli istituti scientifici dipendenti dalle Università. »

(È approvato.)

« Art. 83. Le attribuzioni conferite dalla legge 4 ottobre 1848 ai Consigli universitari, le quali non sono dalla presente legge deferite ad altre autorità, si esercitano in ciascuna Università, sino alla promulgazione della nuova legge, di cui nell'articolo 81, da un Consiglio composto del rettore, che ne è il presidente, e di quattro altri membri nominati dal Re tra i professori ed i dottori della facoltà.

« In caso d'assenza o d'impedimento del rettore, uno dei membri del Consiglio sarà scelto dal ministro a farne le veci. »

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 83, che diviene ora 84.

« Sino alla promulgazione d'una legge speciale sull'insegnamento secondario, i presidi ed i direttori degli studi, i Consigli ordinari ed i Consigli collegiali continuano ad esercitare quelle attribuzioni che colla presente legge non sono deferite ad altra autorità. »

**MAMELI, relatore.** L'ufficio centrale propone che, invece di dire d'una legge speciale, si dica d'una nuova legge.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 84 con questo leggero mutamento.

Chi l'approva si levi.

(È approvato.)

Do lettura della tabella.

**MAMELI, relatore.** Bisogna ritenere la tabella unita al progetto del Ministero, giacchè, avendo abbandonato l'idea di sostituire i presidenti ai rettori, deve far parte della legge e della tabella lo stipendio di questi.

**PRESIDENTE.** Do lettura della tabella ministeriale.

« **Tabella degli stipendi ed onorari.** — Vice-presidente del Consiglio superiore d'istruzione . . . L. 2500

« Ciascuno dei nove membri ordinari dello stesso Consiglio. . . . . » 2000

« Consultore universitario. . . . . » 4000

« Ispettore generale delle scuole secondarie . . . » 4000

« Ispettore generale delle scuole magistrali ed elementari . . . . . » 4000

« Ispettore delle scuole secondarie . . . . . » 2000

« Regio provveditore (quando non sia l'intendente) oltre le spese d'ufficio . . . . . » 600

« Ispettore provinciale delle scuole elementari, comprese le spese di viaggio . . . . . » 2400

« Rettore dell'Università di Torino . . . . . » 4000

« Rettore dell'Università di Genova . . . . . » 3000

« Ciascuno dei rettori delle due Università di Sardegna . . . . . » 2000

(È approvata.)

Io proponerei al Senato che volesse rimandaré lo squittinio a domani, affinché si possa compiere la stampa degli articoli votati nella tornata d'oggi ; in tal guisa ciascun senatore potrà avere sott'occhio il tenore della legge votata.

Intanto, come ho avuto l'onore d'annunziare ieri, e secondo anche l'ordine del giorno, verrebbero in discussione due progetti di legge, di cui vennero già presentate e furono distribuite da vari giorni le relazioni : l'uno per una leva di 1000 uomini tra marinai ed operai, e l'altro riguardante l'ammissione al grado di sottotenente nell'artiglieria e nel Genio degli ingegneri e studenti di matematica. Vi sarebbe pure il progetto di legge riguardante l'avanzamento al grado di luogotenente nella fanteria e cavalleria, riferito dal sena-

tore Broglia; ma, siccome il relatore non è presente, verrà messo all'ordine del giorno di domani.

Comincerò da quella che riguarda la leva di 1000 uomini tra marinai ed operai.

**DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA LEVA DI MILLE UOMINI TRA MARINAI ED OPERAI.**

**PRESIDENTE.** Darò lettura di questo progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 629.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola, rileggerò gli articoli separatamente per metterli ai voti.

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a chiamare al servizio della real marina un contingente di numero *mille* tra marinai ed operai dell'iscrizione marittima per gli armamenti e per le costruzioni navali. »

(È approvato.)

« Art. 2. Con questa leva sarà provveduto al servizio di permanenza nei limiti della forza del corpo reale equipaggi ed a quello di supplemento, a norma dei bisogni e secondo che sarà determinato per decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il disposto dell'articolo 167 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito è applicato agli individui del corpo reale equipaggi per tutto il tempo che durerà l'attuale guerra. »

(È approvato.)

« Art. 4. Quelli però appartenenti al servizio di supplemento, i quali fossero nei casi di esenzione per condizione di famiglia previsti dal disposto del titolo 2°, capo 2°, sezione 2ª della succitata legge, otterranno licenza temporanea dopo una campagna di diciotto mesi e quando il bastimento si trovi nel porto di armamento. »

(È approvato.)

« Art. 5. La presente legge avrà effetto dalla sua pubblicazione. »

(È approvato.)

Ora si passa allo squittinio segreto, ed intanto prevengo il Senato che dopo si procederà alla discussione dell'altra legge che ho accennata or ora.

**Risultamento dello squittinio.**

Votanti . . . . .	64
Voti favorevoli . . . . .	61
Voti contrari . . . . .	3

(Il Senato adotta.)

**PROGETTO DI LEGGE SULLE PAGHE E SULLE PENSIONI DEL CORPO SANITARIO MILITARE.**

**DURANDO, ministro della guerra e marina.** Domando la parola.

Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già stato approvato dalla Camera dei deputati, intorno alle paghe e pensioni del corpo sanitario militare. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 622.)

**PRESIDENTE.** Do atto al signor ministro della presentazione di questo progetto, il quale avrà il solito corso.

Prima di passare all'altro progetto di legge, osserverò al Senato che vi sono pure altri progetti, di cui non abbiamo ancora la relazione: così quello relativo alla tassa dell'interesse, del quale il senatore Gioia relatore fin dagli ultimi giorni della settimana scorsa aveva promesso di depositare la relazione; ma, essendo ammalato, non poté adempiere al suo impegno.

Vi è un secondo progetto di legge che riguarda le penalità ai capitani di seconda classe e patroni della marina mercantile. Non so se il relatore di questa legge abbia già in pronto la sua relazione.

**DELLA MAHMORA.** Il rapporto non è ancora finito.

**PRESIDENTE.** Vi ha del pari il progetto di legge sulla tassa delle società anonime, la cui relazione è affidata al senatore De Margherita. Ho udito da lui che la relazione sarà in pronto quanto prima.

Vi è anche il progetto di legge relativo al prestito dei 30 milioni.

Ho domandato alla Commissione di finanza, ma non risulta che essa abbia...

**DI POLLONE.** È assente il suo relatore.

**PRESIDENTE.** Domanderei al presidente della Commissione se crede che sia prossima l'epoca in cui si possa avere la relazione.

**COTTA.** Il relatore è il senatore Giulio, il quale presentemente è ammalato. Io credo però che la relazione non tarderà ad essere presentata.

**PRESIDENTE.** Io faceva questa interrogazione solamente per potermi regolare nello stabilire l'ordine del giorno.

L'ultimo progetto di legge che rimane a discutere è quello relativo alla galleria attraverso al colle di Menouve, di cui è relatore il senatore Mosca...

**MOSCA.** (Interrompendo) La relazione sarà presentata domani.

**DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AMMISSIONE DEGLI INGEGNERI E STUDENTI DI MATEMATICA AL GRADO DI SOTTOTENENTE NEL GENIO E NELL'ARTIGLIERIA.**

**PRESIDENTE.** Si passa ora alla discussione del progetto di legge relativo all'ammissione di ingegneri e studenti di matematica a sottotenenti nell'artiglieria e nel Genio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 625.)

Il progetto di legge è questo:

« **Articolo unico.** Se durante il corso della presente guerra gli istituti di educazione militare non somministreranno il numero sufficiente d'ufficiali d'artiglieria e del genio, le vacanze avvenute nei sottotenenti di questi corpi che non sono riservate ai sott'ufficiali dell'arma rispettiva, potranno essere occupate da ingegneri laureati, ovvero da studenti che abbiano superato gli esami del terzo anno di corso di matematica in una delle Università dello Stato. »

È aperta la discussione generale su di esso.

Se non è chiesta la parola, metterò ai voti l'articolo testè letto.

Chi lo approva sorga.

(Il Senato approva.)

Prima che si compia lo squittinio, ho l'onore d'avvisare il

TOBNATA DEL 29 GENNAIO 1856

Senato che esso è convocato per domani all'ora una negli uffici per l'esame della legge che è stata oggi presentata ed alle ore due per la seduta pubblica.

*Prego l'onorevole segretario a voler fare l'appello nominale per lo squittinio segreto.*

*(Il segretario Quarelli procede all'appello nominale.)*

Lo squittinio ha dato il seguente risultato:

Votanti . . . . .	64
Voti favorevoli . . . . .	61
Voti contrari . . . . .	3

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.